

## REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali, 27 luglio 2005, prot. n. 12706

*Dimissioni consigliere comunale durante una seduta di consiglio. Modalità di presentazione. Art. 38, c. 8, D.Lgs. 267/2000.*

Il Comune ha chiesto di conoscere il parere del Servizio in ordine alle modalità di presentazione delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale. In particolare, la questione riguarda la possibilità di rassegnare le proprie dimissioni nel corso di una seduta consiliare, senza la successiva presentazione di alcun atto al protocollo dell'Ente.

Si osserva, preliminarmente, che l'articolo 38, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3 del D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito in legge 28 maggio 2004, n. 140, dispone che "le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci".

Il Ministero dell'interno, con circolare 7 giugno 2004, prot. n. 25000/3038/20040149, ha precisato che la modifica legislativa è stata disposta dal legislatore statale proprio al fine di risolvere alcune problematiche inerenti le modalità di presentazione delle dimissioni da parte dei consiglieri. In base al novellato articolo 38, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 assumeranno, quindi, rilevanza giuridica solo le dimissioni presentate personalmente al protocollo dell'ente da coloro che intendono dismettere la carica. In alternativa alla presentazione personale, la medesima norma stabilisce che l'atto di dimissioni produce effetti giuridici solo se autenticato ed inoltrato al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

"Con la modifica legislativa si è inteso garantire, tramite gli adempimenti formali introdotti, l'autenticità e l'attualità della volontà del consigliere di dismettere la carica e di determinare le condizioni per lo scioglimento del consiglio, qualora le dimissioni siano presentate concordemente dalla metà più uno dei consiglieri"<sup>1</sup>.

Si ritiene, pertanto, che debbano essere rispettati gli adempimenti formali così come previsti nel novellato articolo 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, ai fini della validità delle dimissioni dalla carica di consigliere.

---

<sup>1</sup> Circolare Min. interno citata.